



**Tribunale Ordinario di Ivrea**  
**Sezione Procedure Concorsuali**  
**DECRETO ex art. 78 e ss. D.lgs. 14/2019**

IL GIUDICE, dott.ssa Federica Lorenzatti

esaminata la domanda di concordato minore ex art. 74 CCII presentata da AGNESE BARBARA PASQUALOTTO (C.F./P. IVA PSQGSB68H61H355U);

esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C. corredata da quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 CCII;

constata l'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 78 e ss. CCII, e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

visto l'art. 78 CCII;

**DICHIARA**

Aperta la procedura di concordato minore di AGNESE BARBARA PASQUALOTTO (C.F./P. IVA PSQGSB68H61H355U);

richiamato il disposto di cui all'art. 78 comma 2 bis ai sensi del quale, il giudice con decreto di cui al comma 1 dell'art. 78 CCII nomina il Commissario Giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell'OCC se a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per la tutela degli interessi delle parti, b) è proposta la domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciare ai sensi dell'articolo 112, comma due, c) la nomina è richiesta dal debitore

**NOMINA**

Commissario Giudiziale il dott. Maurizio Gili, il quale dovrà rendere al momento dell'accettazione dell'incarico la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico

**DISPONE**



Che al momento dell'accettazione della nomina il commissario giudiziale svolga le funzioni di gestore della crisi in luogo del professionista designato dall'OCC

### **DISPONE**

che il Commissario verifichi l'elenco dei creditori, apportando eventuali rettifiche, nonché l'elenco delle attività patrimoniali del debitore, curi l'esecuzione del presente decreto e che, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute ed eventuali contestazioni ricevute dai creditori, nonché esprimendo il proprio parere sull'ammissibilità e fattibilità della proposta e sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

### **DISPONE**

che, a cura del Commissario, venga data comunicazione entro venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento della proposta di piano e del presente decreto e che gli stessi siano pubblicati, a cura della Cancelleria, nella apposita area del sito web del Tribunale [www.tribunaleivrea.it](http://www.tribunaleivrea.it) e nel registro delle Imprese allorché il debitore svolga attività di impresa.

### **ORDINA**

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

### **ASSEGNA**

ai creditori un termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, entro il quale devono fare pervenire al Commissario, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

### **AVVERTE**

i creditori che:

- a) nella comunicazione da trasmettere al Commissario dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del CCII a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito nel fascicolo informatico;



- b) ai sensi dell'art. 79 III co. CCII, in mancanza di comunicazione al Commissario nel termine come sopra assegnato, si intende che essi abbiano prestato il consenso alla proposta della parte debitrice (c.d. silenzio assenso);
- c) ai sensi dell'art. 78 lett. d) CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e per lo stesso periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.
- d) ai sensi dell'art. 76 c.5 CCII, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile;

### **FISSA**

Per l'omologa l'udienza del 09.05.2025 h. 10.30

### **ASSEGNA**

Alla parte debitrice termine sino a cinque giorni prima dell'omologa per il deposito di una memoria

### **FA DIVIETO**

al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice Delegato avvertendo, sin d'ora, che eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori dal momento della pubblicazione del presente decreto

### **DISPONE**

Che al fine di sostenere le spese di giustizia e dare esecuzione al presente decreto il debitore depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di Euro 3.000,00 autorizzando il Commissario giudiziale all'apertura del conto della procedura vincolato all'ordine del Giudice.

### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al proponente e al Commissario giudiziale nominato.



Ivrea, lì 02/01/2025

Il Giudice  
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

